

se non ritenga di dover prevedere che gli organi già citati continuino a svolgere le proprie funzioni da qui al 2005.

(4-33737)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

CONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno delle cosiddette « cartelle pazze », che già in passato ha assunto nel nostro paese dimensioni intollerabili, e che ha sicuramente contribuito a minare la fiducia dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non appare definitivamente superato, nonostante i ripetuti impegni assunti al riguardo dal Governo;

ciò risulta assolutamente inaccettabile in considerazione della recente approvazione della legge sullo Statuto dei diritti del contribuente, che mira prioritariamente all'obiettivo di realizzare rapporti corretti tra l'amministrazione e i cittadini in ordine alle modalità di adempimento delle obbligazioni tributarie;

il fenomeno richiamato sta assumendo dimensioni particolarmente preoccupanti a livello locale, con particolare riferimento all'ICI, relativamente alla quale vengono denunciati da numerosissimi cittadini gravi disfunzioni, che si traducono nell'invio di avvisi di accertamento errati;

in particolare, nel comune di Gaeta sono stati notificati moltissimi avvisi relativi all'ICI per gli anni dal 1993 al 1995, larga parte dei quali contengono vistosi errori, riferendosi a versamenti non dovuti;

i suddetti avvisi prevedono, inoltre, l'applicazione di gravose penalità, oltre che sovrimeposte e interessi, in palese contrasto con la vigente disciplina;

gli errori sarebbero attribuibili alle carenze operative e alle inefficienze della

società Artel, alla quale il comune ha affidato la cura dell'attività di accertamento;

a fronte di tale situazione, il comune si è limitato a disporre, in alcuni casi, la sospensione degli atti, anziché provvedere all'annullamento degli stessi, avvalendosi dei poteri di autotutela, manifestando in tal modo un atteggiamento chiaramente dilatorio, a scapito dei cittadini interessati, che sarebbero comunque tenuti a impugnare l'atto;

l'invio degli avvisi, pur evidentemente errati, potrebbe, secondo il giudizio di alcuni, essere ricondotto anche al fatto che il contratto stipulato con il comune di Gaeta prevederebbe la corresponsione alla suddetta società di lauti compensi, in ragione dei ruoli consegnati;

la gravità dei comportamenti richiamati suscita fondate preoccupazioni circa l'idoneità dell'amministrazione comunale di far fronte al progressivo ampliamento della propria autonomia finanziaria, quale discenderebbe dalla prosecuzione del processo di evoluzione in senso federale del sistema tributario —:

se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative idonee a garantire i cittadini interessati, anche alla luce del dettato dello Statuto dei diritti dei contribuenti, intervenendo presso il comune di Gaeta e, più in generale, in tutte le situazioni analoghe, affinché eserciti con maggiore oculatezza le sue competenze e con più efficacia i suoi poteri di controllo nei confronti delle società incaricate dell'accertamento e della riscossione delle proprie imposte. (5-08767)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

ALOI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

sono stati, indetti con *Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami* del 22 agosto 2000

n. 65, tre concorsi interni all'Ufficio del garante per la *privacy*;

la lettura sembra esporre il bando a serie perplessità sul rispetto della norma, in particolare sul rispetto del decreto legislativo n. 29 del 1993 e delle recenti pronunzie della Consulta;

è assente, inoltre, una esauriente indicazione delle materie oggetto della importante prova, che, in ogni caso, dovrebbe favorire e premiare unicamente le capacità, il merito, la valenza professionale —:

se il ministro interrogato non ritenga di dover intervenire per fare chiarezza su un argomento tanto delicato al fine di garantire contemporaneamente il pieno rispetto delle norme e del valore dei candidati, prescindendo da elementi estranei alla serietà e oggettività della valutazione.
(4-33767)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nel marzo 2000 il presidente del tribunale ha assegnato ai messi del giudice di pace (dipendenti comunali) di Modena un ufficio presso il giudice di pace affinché possano continuare a svolgere l'attività di notifica, mentre non ha ritenuto necessario collocare all'interno dell'ufficio di pace stesso, il restante personale con mansioni amministrative;

il 22 marzo 2000, i messi di conciliazione di Modena chiedono al sindaco un provvedimento scritto che preveda il loro distacco presso il giudice di pace ai sensi dell'articolo 6 della n. 479 del 1999;

il 24 marzo 2000 i messi di conciliazione chiedono lo stesso impegno al presidente del tribunale, risposta d'altronde mai pervenuta, mentre di fatto, già stavano operando quali messi del giudice di pace;

il 10 aprile 2000, visto l'articolo 26 della legge 468 del 1999 comma 4 e la circolare del Ministero della giustizia in data 6 marzo 2000 Prot. I.E. 1964/S/MLP/1443, il comune dispone il loro comando quali messi di conciliazione (qualifica scomparsa con la chiusura delle attività del giudice conciliatore) a far tempo dal 1° aprile 2000;

il 5 maggio 2000 i messi di conciliazione chiedono invece l'applicazione dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 479 del 1999, il quale dice espressamente che il messo di conciliazione assume la nuova denominazione di messo del giudice di pace al quale si applicano, limitatamente al servizio di notificazione le norme di ordinamento giudiziario approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni e che deve operare presso il giudice di pace;

il 7 settembre 2000 il Ministero della giustizia emette la circolare prot. 4.1.-S-979 con la quale si dà l'incarico al presidente del tribunale, sentito il giudice di pace di disporre il comando del personale ex conciliazione, compresi i messi, che ritiene necessari. Il giudice di pace ha precisato quindi che per il lavoro amministrativo interno necessita di un 4° livello e di un 3° livello (i messi del giudice di pace di Modena sono quattro 6° livelli ed un 5° livello) quindi non recuperabili;

per ultimo l'amministrazione comunale, dopo aver avuto un incontro con il presidente del tribunale, si decide a chiedere al Ministero della giustizia, l'eventuale comando dei messi (quindi con rimborso di relativi stipendi) cosa non prevista da nessuna norma, solo per il personale necessario alle attuali esigenze di notifica del giudice di pace (non tenendo in alcun conto il fatto che dal mese di marzo prossimo quest'ultimo avrà competenze anche in campo penale, legge n. 479 del 1999, con un notevole aumento di cause e notifiche) e negando in pratica la possibilità data dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 369 e successive modificazioni